



# COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Viale Del lavoro, 1 – Fax 049 8960785  
[www.comune.pontesannicolo.pd.it](http://www.comune.pontesannicolo.pd.it)

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00673730289  
[ambiente@comune.pontesannicolo.pd.it](mailto:ambiente@comune.pontesannicolo.pd.it)

**ORDINANZA N. 19**

**del 19 Gennaio 2017**

**OGGETTO: Ordinanza per deroga alla limitazione all'esercizio per gli impianti di riscaldamento previsto dall'ordinanza n. 1/2017. Anno termico 2016/2017.**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che il Comune di Ponte San Nicolò:

- ha dato attuazione alla Disposizione n. 34 del 13/10/2016 del TTZ con l'Ordinanza n. 112 del 25/10/2016 che stabilisce, come misura di livello 0, la limitazione della temperatura degli ambienti a 19 gradi centigradi massimi, nel caso di impianti termici ad uso riscaldamento civile, alimentati a combustibile non gassoso;
- ha dato attuazione alla disposizione n. 35 del 21/12/2016 del TTZ con l'Ordinanza n. 1 del 02/01/2017 nel quale è stata concordata la riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a decorrere dal giorno 02/01/2017 e fino al 14/04/2017a:
  - 18 °C negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali;
  - 19 °C in tutti gli altri edifici ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;

**VISTO** il D.P.R. 16/04/2013 art. 3 “valori massimi della temperatura ambiente” che fissa la tolleranza di +2° centigradi;

**RISCONTRATO** necessario garantire un adeguato riscaldamento agli asili nido, alle scuole dell'infanzia ed al Centro diurno per anziani presenti nel territorio;

**VISTA** la L.R. 33/85 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 09.01.1991, n. 10 ed il D.P.R. n. 412 del 26.08.1993;

**VISTO** il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155;

**VISTO** l'art. 107 della Legge 18.08.2000, n. 267;

**VISTO** il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 57/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

- 1) Di confermare quanto stabilito dall'ordinanza n. 1 del 02/01/2017, che prevede nell'intero territorio comunale, a decorrere dal giorno 02/01/2017 e fino al 14/04/2017 la riduzione della temperatura degli ambienti, misurata ai sensi del DPR 74/2013, che non potrà superare i:
  - 18 gradi centigradi negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali
  - 19 gradi centigradi in tutti gli altri edifici, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
- 2) Di prevedere la misura di 20 gradi centigradi con la tolleranza di +2°C, (prevista dall'art. 3 del DPR 74/2013) negli ambienti asili nido, alle scuole dell'infanzia ed al Centro diurno per anziani presenti nel territorio;

## AVVERTE

Che potrà essere applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 18.02.2000, n. 267;

## INFORMA

Che avverso predetto provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 gg dalla data di avvenuta pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, entro il termine di 120 gg. dalla data di avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO  
*Enrico Rinuncini*